



Comune
di Pesaro

ORIGINALE

N. di Documento 189

N. della deliberazione 3

Data della deliberazione 30/01/2017

Allegati n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 33

Convocazione 1^a

Seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU – CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017- 2019

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta** del mese di **Gennaio** alle ore **15:30**, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data **26/01/2017** notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

Componente	P	A	Componente	P	A
ALESSANDRINI FEDERICO	SI		MINNUCCI MARCO	SI	
AMADORI CRISTINA		SI	MONTESI LORENZO	SI	
ANDREOLI DARIO		SI	NOBILI ANDREA	SI	
BARBANTI ILARO		SI	PAGNINI ALESSANDRO	SI	
BASSI EDDA	SI		PANICALI CHIARA	SI	
BETTINI ALESSANDRO		SI	PAZZAGLIA FABRIZIO	SI	
CECCAROLI CINZIA		SI	PERUGINI MARCO	SI	
CECCHINI ALESSANDRA		SI	POZZI RICCARDO		SI
CORADUCCI GERARDO	SI		REMEDEI FRANCESCA	SI	
CRESCENTINI ROBERTA		SI	RENZONI BEZZICCHERI ANNAMARIA	SI	
DALLASTA GIOVANNI	SI		RICCI MATTEO		SI
D'EMIDIO SILVIA		SI	ROSSI CARLO	SI	
FALCIONI STEFANO		SI	SANTINI MASSIMILIANO	SI	
FRATERNALI FRANCESCA	SI		SIGNOROTTI MILENA	SI	
GIACCHI REMO		SI	TERENZI SILVIA	SI	
MANENTI DAVIDE	SI		VITALI GIULIA		SI
MERCANTINI MATTEO	SI				

Presenti n. **20**

Assenti n. **13**

Presiede il Presidente **Andrea Nobili**

Assiste alla seduta **Il Vice Segretario Generale Avv. Gianni L. M. Galdenzi**

Scrutatori: -----

Sono presenti gli Assessori: **Bartolucci – Belloni – Ceccarelli – Della Dora – Delle noci –
Fonchi – Vimini**



In apertura di seduta

Terminato l'appello entrano i consiglieri Amadori e Cecchini; i presenti sono ora n. 22.

Il Presidente nomina, come scrutatori, i consiglieri Amadori, Minnucci e Alessandrini.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto 1) delle proposte all'O.d.G. ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

““

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

il comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e la successiva Risoluzione esplicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF/2016 del 17.02.2016;

il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10.03.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 11.04.2016 di conferma delle aliquote e detrazioni vigenti per la redazione del bilancio di previsione 2016-2018;

il comma 640 della Legge 147/2013 in merito all'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI che non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 *"il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011"*;

le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2017 da approvarsi in pari seduta della presente;

Dato atto che:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il bilancio di previsione debba essere approvato con delibera di consiglio comunale entro il 31 dicembre di



ogni anno ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000;

la legge di bilancio 2017, approvata in via definitiva il 07/12/2016, all'art. 1, comma 454, ha previsto il differimento di tale termine alla data del 28 febbraio 2017;

l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Considerato:

le innovazioni introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica con l'articolo 21, comma 12 quater, della legge 196 del 2009 ed ad integrazione sulla disciplina dell'equilibrio di bilancio di Regioni ed Enti Locali la recente Legge 4 agosto 2016 n. 163;

che il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 aveva disposto al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della tassa sui rifiuti-TARI;

che la legge di bilancio 2017, approvata definitivamente il 07/12/2016, all'art. 1, comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della legge 208/2015 per l'anno 2015;

Ritenuto pertanto di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore così come definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio triennale di previsione 2017-2019;

Dato atto che la presente proposta è stata presentata alla ottava Commissione Bilancio nella seduta del 19/1/2017;

- Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
 - Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
 - Responsabile del Servizio Finanziario: "Visto per la regolarità contabile";

DELIBERA

1. **di confermare** la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse:	aliquota 0,87 per cento
---	--

	Categorie di immobili	aliquote
1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	0,39 per cento



2	Unità immobiliare limitatamente a categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,39 per cento																		
3	Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge	0,57 per cento																		
4	Gli immobili commerciali di categoria C1, sfitti da almeno 6 mesi, che i proprietari concedono in locazione con contratto a canone calmierato secondo le condizioni stabilite nell'accordo siglato fra le Parti Sociali ed il Comune di Pesaro che di seguito vengono riportate: <table border="1" data-bbox="207 795 1165 985"><thead><tr><th>ZONE</th><th>min/€ mq</th><th>max/€ mq</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mare</td><td>8</td><td>20</td></tr><tr><td>Cuore Pesaro (P.za del Popolo – Via S.Francesco – Via G. Rossini C.so XI Settembre fino a Via N. Tancredi Cartella)</td><td>20</td><td>32</td></tr><tr><td>Centro storico</td><td>8</td><td>15</td></tr><tr><td>Centro città</td><td>7</td><td>11</td></tr><tr><td>Periferia</td><td>2</td><td>6</td></tr></tbody></table> L'area territoriale delle zone è identificabile in apposita mappa allegato A del presente atto	ZONE	min/€ mq	max/€ mq	Mare	8	20	Cuore Pesaro (P.za del Popolo – Via S.Francesco – Via G. Rossini C.so XI Settembre fino a Via N. Tancredi Cartella)	20	32	Centro storico	8	15	Centro città	7	11	Periferia	2	6	0,57 per cento
ZONE	min/€ mq	max/€ mq																		
Mare	8	20																		
Cuore Pesaro (P.za del Popolo – Via S.Francesco – Via G. Rossini C.so XI Settembre fino a Via N. Tancredi Cartella)	20	32																		
Centro storico	8	15																		
Centro città	7	11																		
Periferia	2	6																		
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. Di cui al D.P.R. n. 917/1986, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica	0,77 per cento																		
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica	0,77 per cento																		
7	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP)	0,49 per cento																		
8	Terreni agricoli	0,87 per cento																		

2. **di confermare** la seguente detrazione dall'Imposta Municipale Propria:

per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

la predetta detrazione si applica anche:

- alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;



3. **di confermare**, l'obbligo della presentazione della dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo con riferimento all'anno d'imposta nei seguenti casi:
 - per le aliquote agevolate di cui ai punti 5 e 6 della tabella sopra riportata;
 - per le "unità immobiliare pertinenziale all'abitazione principale", nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari classificate con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - per le "unità immobiliare destinata ad abitazione principale", nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari censite separatamente e distintamente;
 - per attestare i requisiti di cui all'art. 1 comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
4. **di precisare** che l'obbligo dichiarativo di cui ai punti 3 e 4 della tabella sopra riportata è assolto mediante l'invio della copia del contratto di locazione allo Sportello Informa & servizi e del "Mod. F24 versamenti con elementi identificativi" dell'imposta di registro sia in caso di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla scadenza inizialmente indicata, sia in caso di rinnovo del contratto per periodi ulteriori rispetto sempre alla scadenza inizialmente indicata;
5. **di precisare** altresì che le dichiarazioni nei casi sopra riportati hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
6. **di dare atto** che le zone interessate dall'aliquota agevolata di cui al punto 4 della tabella concernente le aliquote d'imposta sono individuabili nella mappa allegato A del presente atto;
7. **di dare** massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
8. **di dare atto** che le aliquote e detrazioni così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2017;
9. **di precisare** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
10. **di trasmettere** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Si chiede di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2017.

“”

Il Presidente informa che, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono presenti in sala la dott.ssa Speranzini, responsabile del Servizio Finanziario, la dott.ssa Mussoni, responsabile U.O. Tributi e il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Silvi Luciano Umberto.

Entra il consigliere Barbanti; i presenti sono ora n. 23.

Il Presidente dà la parola all'assessore Delle Noci per la relazione.

Entrano i consiglieri Bettini, Ceccaroli, Andreolli, Pozzi e Giacchi; i presenti sono ora n. 28.

Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.



Intervengono i consiglieri Bettini, Andreolli e l'assessore delle Noci per la conclusione.

Durante il dibattito risulta entrata la consigliera D'Emidio ed usciti i consiglieri Coraducci e Dallasta; i presenti sono ora n. 27.

La relazione e gli interventi sono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione soprascritta.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n. 27	
- Votanti	n. 27	
- Voti favorevoli	n. 18	
- Voti contrari	n. 9	(Alessandrini, Andreolli, Bassi, Bettini, D'Emidio, Giacchi, Pazzaglia, Remedi, Renzoni Bezziccheri)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n. 27	
- Votanti	n. 27	
- Voti favorevoli	n. 18	
- Voti contrari	n. 9	(Alessandrini, Andreolli, Bassi, Bettini, D'Emidio, Giacchi, Pazzaglia, Remedi, Renzoni Bezziccheri)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è reso immediatamente eseguibile.

Esce la consigliera Cecchini ed entra il consigliere Coraducci; i presenti sono n. 27.

LD/ld



-Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Andrea Nobili

Il Vice Segretario Generale

Avv. Gianni L. M. Galdenzi